



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

Milano, 3 settembre 2014

Prot. 183/2/fp

A TUTTI I SOCI della REGIONE MARCHE
LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs. 46/2014 – Primi indirizzi della Regione Marche in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Informiamo che sul portale della Regione Marche è stata pubblicata la D.G.R. n. 983 del 07/08/2014 scaricabile al seguente link:

<http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/AutorizzazioneIntegrataAmbientale.aspx>

L'atto, non ancora pubblicato sul Bollettino Ufficiale, contiene indicazioni specifiche valide a livello regionale circa l'assoggettamento dell'attività di autodemolizione alla disciplina A.I.A., che risolvono alcune problematiche interpretative del D.Lgs. 46/14.

Riportiamo uno stralcio di vostro interesse, rimandando ad una lettura del provvedimento, che alleghiamo alla presente su sito A.D.A.:

11. Autodemolitori

Le attività di autodemolizione sono regolate da normativa specifica, il D. Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", direttiva che non rientra tra quelle sostituite dalla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Dalla lettura combinata del d. lgs. 209/2003 e del D. Lgs. 152/06, All. VIII alla Parte II, si ritiene che:

- 1. il centro di raccolta/autodemolitore rientra nel campo di applicazione della categoria 5.3 lettera b) punto 5) solo se svolge operazioni di frantumazione dei veicoli già bonificati in appositi dispositivi (vedi art. 3, comma 1, lettere m ed n del d.lgs. 209/2003) con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata. In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l'installazione e tecnicamente connesse;*
- 2. che l'attività di cui al punto 5.1 d), "ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2", non debba essere intesa come l'operazione di bonifica effettuata sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone; a supporto di tale interpretazione si specifica che nella versione inglese della Direttiva il punto 5.1 d) è indicato come "repackaging prior to submission to any of the other activities listed in points 5.1 and 5.2", definizione diversa da quella di smantellamento dei veicoli "dismantling". In ogni caso, l'operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività finalizzata alle operazioni di cui al punto 5.1).*
- 3. per quanto concerne l'eventuale assoggettamento a categoria 5.5. la "FAQ" della Commissione europea http://ec.europa.eu/atoz_en.htm#I riporta la questione dell'assoggettamento delle attività di demolizione dei veicoli fuori uso alla verifica sulle categorie 5.1 e 5.3, non menzionando l'attività 5.5; si rileva inoltre che le attività svolte all'interno dei centri di raccolta, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell'allegato I al D. Lgs.*



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

209/2003), di demolizione (punto 6 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lettera i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lettera l) non rientrano generalmente tra quelle elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06.

Premesso che la categoria "5.3 lettera b) punto 5)" non esiste (riteniamo sia un errore e che invece ci si riferisca al punto 4) "trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti"), da quanto riportato appare chiaro che **gli impianti di autodemolizione che al loro interno NON effettuano operazioni di frantumazione** ai sensi del D.Lgs. 209/03, ossia intese come riduzione in pezzi o frammenti dei veicoli già bonificati in frantumatori allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o smaltimento, **NON SONO RICOMPRESI nel campo di applicazione della nuova A.I.A. Non è quindi previsto in tal caso nessun nuovo adempimento.**

Qualora invece i CENTRI EFFETTUINO LE SUDETTE OPERAZIONI DI FRANTUMAZIONE OLTRE I LIMITI DI 75 MG/GIORNO, RIENTRA IN A.I.A. OLTRE ALL'ATTIVITÀ DI FRANTUMAZIONE, ANCHE QUELLA DI AUTODEMOLIZIONE.

In tal caso è necessario attivarsi per PRESENTARE ALLA PROVINCIA, individuata quale autorità competente per gli impianti di cui al punto 5), DOMANDA DI A.I.A. ENTRO IL 7 SETTEMBRE PROSSIMO.

Precisiamo che, esclusivamente per gli impianti con sede nella regione Marche, tali indicazioni rettificano quanto contenuto nella nostra Cir. 62/14.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

La Segreteria 

All.1: D.G.R. Marche n. 983 del 07/08/2014